Comune di Catanzaro

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c.,

Al Sig. Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Direttiva Anticorruzione n. 3/2021.
Tracciabilità dei flussi finanziari.

Con le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, espressamente denominata "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", il Legislatore ha provveduto alla concreta sistematizzazione dell'intero organigramma normativo e disciplinare in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per i quali, in precedenza, differenti erano le esperienze e le prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori di attività.

Il percorso di prevenzione disegnato dal Legislatore con la legge n. 136/2010 è sintesi di una mirata scelta politico-economico-finanziaria la quale si prefigge l'obiettivo concreto di lotta alla criminalità organizzata, con lo specifico intento di scongiurare infiltrazioni nella dinamica degli appalti pubblici.

Di fatti, in linea generale, la *ratio* del *corpus* normativo è quella di prevenire infiltrazioni delinquenziali e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. In particolare, la legge non si occupa dell'efficienza della spesa pubblica quanto piuttosto di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca negli ambienti criminali e, più in generale, che ci sia nell'esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Unico di Progetto (CUP).

Sulla base dell'impianto normativo appena citato, l'ANAC ha fin da subito fornito le prime indicazioni operative, in particolare con le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. Inoltre, con l'intento di sintetizzare e rendere più intellegibili le disposizioni in materia di tracciabilità, la stessa Autorità ha elaborato apposite FAQ sottoposte a continuo aggiornamento.

Ciò posto, scopo della presente Direttiva è quello di fornire uno strumento univoco finalizzato al rispetto delle previsioni normative dettate in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, data l'importanza rivestita, l'attenzione deve essere focalizzata sulla funzione e sull'utilizzo del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Come risaputo, il codice CIG è un codice alfanumerico con tre funzioni principali:

a) una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
b) una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
c) una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle proprie FAQ, ha avuto modo di precisare che **sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:**

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di lavoro temporaneo;
- gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

- l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto;
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente;
- la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.

Nel quadro operativo così definito, si precisa che **l’elencazione suindicata** in termini di fattispecie contrattuali escluse dall’acquisizione del CIG **non è esaustiva** stante la presenza di particolari casistiche escluse ovvero rientranti nel perimetro della normativa sulla tracciabilità.

A tal proposito, qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla necessità di acquisizione del CIG, si suggerisce quale buona prassi la consultazione sia delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 così come aggiornata dalla Delibera n. 556 del 31 maggio 2017- sia la consultazione delle FAQ pubblicate sul sito dell’ANAC e liberamente consultabili tramite il link: *www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita*.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vincenzina Sica
(Con firma autografa in atti, prot. n. 95874 del 06/07/2021)